



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

**DELIBERA N. 106/14/CSP
CONFERMA DELLA DELIBERA N. 60 /14/CSP RECANTE ORDINANZA
INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ MEDIA ITALIA TV S.R.L. (SERVIZIO DI
MEDIA AUDIOVISIVI IN AMBITO NAZIONALE ITALIA 136) PER LA
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 5-TER,
COMMI 1 E 3 DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
(CONTESTAZIONE N. 3/14/DISM/PROC. 2565/ZD)**

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 ottobre 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della radiotelevisione”*, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”* ;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e teleshopping*”;

VISTA la delibera n. 60/14/CSP del 19 giugno 2014 che ha ingiunto ed ordinato alla società Media Italia TV S.r.l. il pagamento della sanzione amministrativa pari ad euro 64.556.25 per la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 5-ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP;

PREMESSO che la società Media Italia TV S.r.l. ha presentato con nota acquisita al prot. n. 0046052 del 4 settembre 2014 di questa Autorità istanza di revoca in sede di riesame “*comunque irrogando la sanzione ridotta al minimo edittale*” della citata delibera n. 60/14/CSP, eccependo la sproporzione in eccesso dell’importo della relativa sanzione irrogata pari ad euro 64.556.25 rispetto agli utili risultanti dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 pari ad euro 64.057,00;

RILEVATO che la Direzione Servizi Media di questa Autorità, con nota (prot. n. 0048634 del 22 settembre 2014) ha comunicato alla società Media Italia TV S.r.l. la sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di riesame sopra menzionata ai sensi dell’art. 10-*bis* della legge 241/90;

RILEVATO che la società sopra menzionata non ha presentato scritti difensivi, né specifiche osservazioni, ai fini di una rivalutazione degli elementi e delle informazioni inizialmente prodotti entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di riesame sopra menzionata;

CONSIDERATO che l’importo di ciascuna sanzione amministrativa pecuniaria è determinato nel pieno rispetto dei criteri enunciati dall’art. 11 della legge n. 689 del 1981, in quanto si valuta l’oggettiva rilevanza (entità) e la gravità del fatto commesso, contemperandoli non solo con le condizioni economiche della società sanzionata, rispetto alle quali si individua quale puntuale parametro di riferimento il relativo fatturato, ma anche con la personalità e con l’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o per l’attenuazione delle conseguenze della violazione;

CONSIDERATO che la scelta di fare riferimento, per quantificare la sanzione, al fatturato anziché all’utile netto è legittima in quanto, come la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di precisare (*Cifr. Consiglio di Stato, sez. VI, 15 luglio 2010, n. 4580*), “*il fatturato appare più idoneo a rivelare la capacità economica dell’impresa. Basti considerare che l’utile di bilancio potrebbe essere determinato in maniera non elevata per variati motivi (anche solo fiscali), che spesso il momento di*

irrogazione della sanzione non coincide con quello dell'approvazione del bilancio di esercizio, e, infine, che il bilancio potrebbe chiudere anche in perdita (il che renderebbe impossibile applicare la sanzione)";

CONSIDERATO che la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata alla società Media Italia TV S.r.l. pari ad euro 64.556.25 risulta essere “*adeguata*” e “*proporzionata*” nel duplice significato della sua corrispondenza alla concreta situazione oggettiva e soggettiva presa in esame con la delibera n. 60/14/CSP e della non eccedenza rispetto ad essa; in particolare, il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata è stata valutato di entità media, in considerazione della rilevazione di episodi non isolati di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori più vulnerabili psicologicamente; inoltre, la società stessa non ha dichiarato né documentato di aver eliminato o, quantomeno, attenuato le conseguenze dell'infrazione in questione; infine, quanto alle condizioni economiche, le stesse, quantunque dai dati in possesso dell'Informativa Economica di Sistema di questa Autorità non sia risultato che la predetta società abbia comunicato il proprio fatturato, tuttavia in considerazione del possesso da parte della stessa società dei requisiti per la titolarità dell'autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito nazionale, sono state considerate adeguate ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria;

CONSIDERATO che la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad euro 64.556.25 risponde, per di più, ai principi di ragionevolezza e di proporzionalità, da intendersi quale principio di giusta retribuzione, da osservare nella reintegrazione dell'ordine giuridico violato anche perché nel bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 allegato all'istanza di revoca in esame è specificato che il fatturato della società Media Italia TV S.r.l. ammonta ad euro 2.000.000,00 e, pertanto, è da considerarsi sufficientemente adeguato ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria in questione;

RITENUTO che la sanzione per la singola violazione irrogata con la delibera n. 60/14/CSP debba essere confermata nella misura corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale pari ad euro 25.822,50 (venticinquemilaottocentoventidue/50) al netto di ogni altro onere accessorio, aumentata ad una volta e mezzo pari ad euro 64.556,25 (sessantaquattromilacinquecentocinquantasei/25) secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

VISTA la proposta della Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro relatore, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

1. Di confermare la delibera n. 60/14/CSP del 19 giugno 2014.
2. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.
3. La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 13 ottobre 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani